

Prot. n. 0231318/19 del 11.11.2019  
asl1\_asl AOO\_1 RP1

AI PERSONALE ASL TENUTO ALL'ISCRIZIONE  
AD ALBO PROFESSIONALE  
per il tramite dei Direttori delle  
UU.OO./Servizi/Strutture di appartenenza

OGGETTO: Circolare in materia di rimborso quote di iscrizione ad albo professionale

Pervengono a questa ASL istanze volte ad ottenere il rimborso in oggetto, formulate da dipendenti di diversa qualifica, tenuti all'iscrizione all'albo professionale ai fini dell'esercizio della relativa attività lavorativa, a fondamento delle quali diversi tra gli istanti hanno richiamato le sentenze favorevoli al rimborso predetto pronunciate dalla Corte di Cassazione (n. 7776/2015) e dal Tribunale di Pordenone (n. 116/2019).

Al riguardo preme rappresentare "in primis" che nell'ordinamento giuridico italiano vige il principio per il quale la statuizione giudiziale determina una definizione della lite vincolante solo per i soggetti in causa. La sentenza, quindi, non è una prescrizione rivolta alla generalità dei soggetti dell'ordinamento: costituisce, piuttosto, un precedente più o meno autorevole, un'interpretazione della norma alla quale il giudice può (e non deve) conformarsi nell'assumere la sua decisione sulla controversia che involve le medesime fattispecie giuridiche.

Tenuto per fermo quanto sopra, è da porre in evidenza anche l'esistenza di altre pronunce giudiziali di senso contrario alla generalizzata estensione del diritto al rimborso delle quote di iscrizione all'albo professionale – affermato, si badi bene, nella prefata sentenza della Cassazione solo per una categoria specifica di lavoratori, gli avvocati-dipendenti pubblici. In tal senso si richiamano le sentenze del Tribunale di Torino, sez. Lavoro, del 03.10.2016, e del Tribunale Milano, sez. Lavoro, dell'11.05.2016 - entrambe, tra l'altro, riguardanti fattispecie inerenti il personale infermieristico - le quali hanno rilevato che il presupposto fondamentale per il diritto al rimborso è costituito dal carattere rigorosamente e inderogabilmente esclusivo del rapporto di lavoro degli avvocati-pubblici dipendenti, ai quali non è consentita alcuna attività extra lavorativa, laddove un vincolo altrettanto rigoroso non sussiste per gli altri dipendenti pubblici, ai quali è riconosciuta la facoltà di assumere incarichi "extra officio", seppure entro i limiti tracciati dal legislatore (insussistenza di conflitto di interesse, carattere saltuario ed episodico, autorizzazione del datore di lavoro...).

Si ritiene infine doveroso richiamare l'attenzione sul chiarimento dato in materia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. 79309 del 19.10.2015, il quale – interessato circa l'estensione del diritto al rimborso asserito dalla Corte di Cassazione – ha concluso evidenziando che: ... *l'applicazione estensiva della citata sentenza n. 7776 trova un limite, ai sensi dell'art. 1, comma 132, della legge 311/2004, nel divieto di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque, divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.*

La vigenza del divieto in parola, delimitata giusta predetto comma 132 al triennio 2005-2007, è stata estesa anche agli anni successivi al 2008 dall'art. 41, comma 6, del d.l. 207/2008.

Per quanto sopra esposto, questa ASL non ritiene sussistente nella fattispecie in esame l'obbligo di rimborso in epigrafe.

La presente viene notificata, tramite Archiflow, alle UU.OO. aziendali affinché se ne dia idonea diffusione tra il personale interessato, afferente alle stesse.

Si dispone altresì la pubblicazione della presente sul sito web aziendale, nella sezione "Area Dipendenti" e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Distinti saluti.


IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Roberto Testa



*Il Direttore dell'U.O.C. Personale*

*Dr. Luigi Franciotti*



*Il Dirigente dell'U.O.C. Personale*

*Dr. Errico D'Amico*



GLF